

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campli	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Claudia d'Aloisio	Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2013**, il giorno **16** del mese di **maggio**, alle ore **18.15**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Cirillo, Di Silvestre, Scoponi, Manieri, Cappuccilli, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 4) ISCRIZIONE ABOGADO *
- 5) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
- 6) RICHIESTE SOSPENSIONE VOLONTARIA ART. 20 CO 2 L. 247/12
- 7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
- 8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
- 9) ESPOSTI

N. 1/13 RELATORE AVV. DI GIROLAMO	SCADENZA 2.6.13
N. 2/13 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ	SCADENZA 3.6.13
N. 16/13 RELATORE AVV. SCOPONI	SCADENZA 22.5.13
N. 19/13 RELATORE AVV. CORRADINI	SCADENZA 2.6.13
N. 21/13 RELATORE AVV. D'ALLOISIO	SCADENZA 3.6.13
N. 22/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE	SCADENZA 4.6.13
- 10) RICHIESTA 30.4.13 DI * (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
- 11) COMUNICAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: AVVIO PROCESSO TELEMATICO (RELATORE AVV. COCO)
- 12) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
- 13) RICHIESTA AVV. *: INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO
- 13 BIS) ELENCO ARBITRI CAMERA ARBITRALE (RELATORE AVV. COCO)
- 14) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
- 15) OPINAMENTI
- 16) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere Segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC e e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (9.5.13), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta richiesta della Fondazione Forum Aterni di versamento del contributo di € 25.000,00 a saldo per le attività di formazione per l'anno 2012. Il Consiglio delibera di provvedere al versamento.

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta richiesta dell'ing. * di nominativo di avvocato tributarista per presentazione ricorso presso l'Agenzia delle Entrate di Pescara.

Il Consiglio, esaminato l'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 30 reg. att. l. 241/90, delibera di indicare, secondo rotazione, l'Avv. Massimo Basilavecchia, iscritto nell'elenco "Diritto tributario".

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Pastore Stefano;
- b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L'Aquila la dott.ssa Tatone Stefania con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti,

come da separati e distinti provvedimenti che, siglato dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;

c) rilasciare il nulla-osta al dott. Signoriello Francesco Paolo per trasferimento all'Ordine di Foggia;

d) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dottori Rossi Carlo e Di Francesco Giacomo.

4) ISCRIZIONE ABOGADO *

L'abogado *, al quale nella riunione del 2.5.13 era stata richiesta una integrazione dei documenti per l'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo degli Avvocati, ha depositato nota del 10.05.2013, con la quale segnala una oggettiva difficoltà afferente alla configurabilità del percorso professionale e la gravosità dell'integrale ottemperanza a quanto richiesto. L'abogado * conclude segnalando che, trascorso il termine di 15 giorni, riterrà come rigettata la domanda di iscrizione. Il Consiglio, preso atto, delibera di rinnovare l'invito alla produzione del certificato di iscrizione presso l'Illustre Collegio de Abogados de Madrid con traduzione asseverata, riservando la decisione all'esito della produzione documentale, precisando che il termine di quindici giorni indicato nella nota del 10.05.2013 non rileva ai fini della formazione del silenzio-rigetto. Manda alla Segreteria per la comunicazione all'istante.

Alle ore 18,25 entra e partecipa alla seduta il Cons. Scoponi.

5) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)

L'avv. * comunica di aver avviato la procedura di trasferimento all'Albo degli Avvocati di Lanciano e, quindi, su tale presupposto, di non aver provveduto al deposito della dichiarazione di permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo. Il Consiglio prende atto e delibera di richiedere all'Avv. * copia della richiesta di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Lanciano.

6) RICHIESTE SOSPENSIONE VOLONTARIA ART. 20 CO 2 L. 247/12

- a) – l'avv. Di Bartolomeo Federica chiede la sospensione dall'esercizio della professione, come previsto dall'art. 20, comma 2, L. 247/12. Il Consiglio prende atto e dispone in conformità, mandando alla Segreteria per l'annotazione sull'Albo.
- b) – l'avv. Fabri Lorenzo chiede la sospensione, a decorrere dal 1 giugno 2013, dall'esercizio della professione, come previsto dall'art. 20, comma 2, L. 247/12. Il Consiglio prende atto e dispone in conformità, mandando alla Segreteria per l'annotazione sull'Albo.
- c) – l'avv. Maturo Alessandro chiede la sospensione, a tempo indeterminato, dall'esercizio della professione, come previsto dall'art. 20, comma 2, L. 247/12. Il Consiglio prende atto e dispone in conformità, mandando alla Segreteria per l'annotazione sull'Albo.

Alle ore 18,30 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Manieri, Cirillo e Di Silvestre..

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)

- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/04/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 10.5.13, udita la relazione del Cons. Febbo, vista la dichiarazione dell'istante in ordine alla composizione del nucleo familiare della stessa ed ai redditi agli stessi riferiti, in presenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti dei sigg.ri * e * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., con invio all'Agenzia delle Entrate per la verifica, stante la discordanza tra la dichiarazione dell'istante ed il contenuto della documentazione dalla sessa prodotta a sostegno della richiesta.
- Il Consiglio, riesaminata l'istanza della sig.ra * (nata a a * il *), nella qualità di madre di *, pervenuta in data 24/04/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 16.5.13, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al

patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti della * e * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/04/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 11.5.13, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 156 c. 6 c.c. da proporre nei confronti di * e * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate le istanze, già riunite nella seduta del 2.5.13 per identica posizione oggettiva e soggettiva, dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *) depositate in data 30/04/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 15.5.13, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento canoni locazione promosso dalla * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/04/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 10.5.13, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti del Comune di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/05/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., rinviando al Giudice la decisione in sede di liquidazione delle parcelle, considerato che uno dei coniugi assistito dal medesimo avvocato ha un reddito di circa € 30.000,00
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/05/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 710 c.p.c. proposto da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/05/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/05/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/05/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti del * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/05/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per integrare documentazione comprovante l'azione da svolgere, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/05/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per ripetizione somme indebitamente richieste e riscosse da proporre nei confronti della * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/05/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/05/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento di handicap in situazione di gravità da proporre nei confronti dell'INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/05/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento della pensione di inabilità ovvero in subordine dell'assegno mensile di invalidità da proporre nei confronti dell'INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/05/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per richiesta di mantenimento per i minori da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/05/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per indennità di frequenza per il figlio minore da proporre nei confronti dell'INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/05/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di rigettare la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancanza dei requisiti di reddito, ai sensi dell'art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/05/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per integrare documentazione comprovante l'azione da svolgere, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/05/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 gg. per integrare documentazione o fornire chiarimenti in ordine al proprio reddito, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/05/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per accertamento parentale promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/05/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/05/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esamina l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/05/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per affidamento esclusivo dei minori proposto da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esamina l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/05/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a precetto promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)

A) ESONERI

- Il COA, letta l'istanza dell'avv. *, già esonerato con delibera del 14.2.2008 sino al 31.12.2008, il quale ha chiesto l'esonero per il triennio in corso, delibera di esonerarlo dall'obbligo formativo integralmente per il triennio 2011-2013.
- Il COA, vista l'istanza presentata dall'avv. * e il certificato medico allegato, delibera di esonerarla totalmente dalla data odierna e sino al 31.12.2013 dalla formazione professionale, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del regolamento integrativo della formazione, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Esce il Cons. Squartecchia e assume le funzioni di segretario il Cons. d'Aloisio.

- l'avv *, genitore di tre minori, nati rispettivamente il 20.11.2007, il 28.9.2009 e il 27.5.2010, ha chiesto la riduzione ad un terzo dei crediti richiesti per la formazione obbligatoria.

Il Consiglio, nella riunione del 2.5.13 aveva deliberato la riduzione al 50% dei crediti formativi minimi richiesti per l'adempimento dell'obbligo formativo per il triennio in corso e fino al corrente anno 2013.

Il Consiglio, rilevato che l'avv. *, con delibera del 9.6.2011 era stata esonerata nella misura del 50% sino al 28.9.2012, revoca la delibera assunta alla seduta del 09.05.2013 e delibera di esonerare la predetta dall'obbligo formativo nella misura di 1/3 dei crediti da conseguire dall'1.10.2012 fino al 31.12.2013, ai sensi dell'art. 25 Reg.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

Avv. Claudia d'Aloisio

Rientra e riassume le funzioni di segretario il Cons. Squartecchia.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

- Il Consiglio, esaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni di accreditamento dell'evento "Le notifiche telematiche", che si terrà a Pescara il 24 maggio 2013, dalle ore 11.30 alle ore 13.00, delibera di accreditare l'evento e di attribuire n. 3 crediti formativi in materia di procedura civile, con caricamento sul sistema "Riconosco", disponendo darsene informazione agli iscritti a mezzo lettera informativa
- Il Consiglio, esaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni di accreditamento dell'evento "Il D. Lgs 81/2008: nuovi adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro per gli studi legali", che si terrà a Pescara il 31 maggio 2013 dalle ore 11.30 alle ore 13.30, delibera di accreditare l'evento e di attribuire n. 3 crediti formativi in materia di ordinamento professionale, con caricamento sul sistema "Riconosco", disponendo darsene informazione agli iscritti a mezzo lettera informativa.

C) RICONOSCIMENTO CREDITI

L'avv. *, al quale il COA aveva richiesto una integrazione della documentazione, ha inviato certificazioni per il riconoscimento di crediti.

Il Consiglio, presa visione della documentazione allegata dall'Avv. * alla e-mail del 9 maggio 2013, con la quale nel riservare l'invio di apposita certificazione rilasciata dalla Università di Chieti relativa alle attività di docenza in diritto dell'attività sportiva, ha comunque dimostrato di avere effettivamente svolto ulteriori attività di docenza presso istituti universitari, scuole forensi, commissioni di studio e gruppi di lavoro, tali da integrare un pieno e completo assolvimento dell'obbligo formativo, come previsto dagli artt. 3 e 4 del regolamento approvato dal C.N.F. il 13 luglio 2007, nonché dagli artt. 12 e 15 del regolamento integrativo per la formazione permanente, adottato da questo COA il 31.10.2007 e successive modifiche e integrazioni, delibera di riconoscere all'Avv. * per l'anno 2012 complessivamente n. 32 crediti formativi, così determinati:

- per la relazione tenuta al convegno di Teramo su: Diritto, etica e nuove tecnologie: n. 6 crediti, di cui 2 per la relazione e 4 per la partecipazione al convegno;

- per l'attività di moderatore ad un convegno organizzato dall'università D'Annunzio di Chieti su Contraffazione e furto d'identità: n. 4 crediti;
- per la partecipazione al gruppo di lavoro costituito presso l'Istituto di informatica e telematica del C.N.R. di Pisa: n. 10 crediti;
- per le attività di docenza presso la Scuola forense di Pescara: n. 4 crediti;
- per la docenza al Corso di perfezionamento in computer forensics e investigazioni digitali presso l'università degli studi di Milano: n. 8 crediti formativi.

9) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

a) Esposti:

Il Consiglio passa all'esame dei seguenti esposti:

- **NR. 1/13** proposto da Ordine Avvocati di Pescara nei confronti di Dott.ssa *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Girolamo, il quale riferisce che la richiesta di informazioni inoltrata alla Procura della Repubblica di * non ha ancora avuto riscontro, delibera di rinviare la trattazione alla seduta del 30.05.2013.
- **NR. 2/13** proposto da * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Torino-Rodriguez, il quale riferisce che la richiesta di informazioni inoltrata alla sig.ra * non ha ancora avuto riscontro, delibera di rinviare la trattazione alla seduta del 30.05.2013.

Escono i Cons.ri d'Aloisio e La Morgia ed entra il Cons. Stramenga.

- **NR. 16/13** proposto da Ordine Avvocati di Pescara nei confronti di Avv. * e Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, dato atto dell'acquisizione del verbale del tentativo di conciliazione esperito nell'ambito dell'esposto nr. 50/12, delibera di richiedere all'esponente * la stampa del testo del messaggio sms del 06.03.2012, ore 6,45, dell'Avv. * a *, di cui è parola nella richiesta di revoca di sequestro preventivo presentata da * e Avv. * datata *, all'uopo, delegando il Cons. Relatore e disponendo la proroga del termine per gli accertamenti preliminari di gg. sessanta.

Esce il Cons. Manieri e rientra il Cons. d'Aloisio.

- **NR. 19/13** proposto da * e * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del consigliere relatore avv. Fabio Corradini, letti gli atti ed in particolare l'esposto/segnalazione del 25.02.2013 con allegato in copia articolo di giornale de "*" del * e le giustificazioni difensive dell'iscritto del 09.05.2013, osservato che in buona sostanza il contenuto del primo atto afferisce alla circostanza ivi paventata come "... quantomeno singolare ..." della concomitanza tra la difesa penale svolta dall'iscritto in favore di tale * e la sua attuale carica di * con delega * (e cioè zona territoriale ove si trovava l'azienda dell'imputato) nell'ambito del procedimento penale definito con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, rilevato che la mancata costituzione di parte civile del * nel processo penale a carico del sig. * conclusosi con sentenza ex artt. 444 e segg.ti c.p.p. non attiene alla specifica competenza valutativa di questo COA oltre al fatto che vi sarebbero anche dubbi profili giuridico-tecnici (in questa sede comunque non trattabili nella loro peculiarità per difetto di competenza per materia) sulla possibilità o meno nel caso di specie di una tale costituzione in giudizio, preso atto che ad ogni buon conto il suddetto * non pare essere costituito parte civile (così come si evince dalla memoria giustificativa) in alcun procedimento a carico di soggetti assistiti dall'avv. *, evidenziato che non sussiste alcuna incompatibilità tra la funzione amministrativa oggi ricoperta dall'iscritto ed il mandato difensivo penale del medesimo (ricevuto nel lontano 2006) comunque di per sé non deontologicamente violativo di norme disciplinari, ritenuto che nella fattispecie in concreto non si ravvisano gli estremi nè della suindicata incompatibilità nè di un presunto conflitto di interessi attesa l'inesistenza di qualsivoglia forma di interferenza vincolativa e/o limitativa dell'attività difensiva conseguente all'espletamento del mandato professionale con lo svolgimento di altro incarico diverso dalla professione di avvocato, posta la non presenza di ulteriori fatti di astratta rilevanza disciplinare nella segnalazione sopra menzionata, delibera di archiviare l'esposto nr. 19/2013 a carico dell'avv. *.
- **NR. 21/13** proposto da Tribunale penale di * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, considerato il proprio costante orientamento, peraltro in armonia con quello della Corte di Cassazione, secondo cui anche qualora non sia comparso all'udienza l'avvocato nominato di fiducia dalla parte, l'unica legittimata e, comunque, avente interesse all'esposto è la parte stessa; considerato che il presente esposto è stato inoltrato dal Presidente del Collegio Penale del Tribunale di *, Dr.ssa *, e che quindi non ricorrono i suindicati presupposti e condizioni; p.t.m. delibera di archiviare l'esposto..
- **NR. 22/13** proposto da Tribunale * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, rilevato che l'avv. * ha dedotto che, nel periodo in cui gli è stato comunicato il turno di reperibilità (*) presso il Tribunale *, frequentava lo studio saltuariamente trovandosi in stato di gravidanza, così come risulta dal certificato medico allegato; che, in ogni caso, si è trattato di mera dimenticanza e che non risultano a carico della stessa episodi analoghi che possano far denotare un comportamento sciatto e superficiale nello svolgimento dell'attività professionale, delibera l'archiviazione dell'esposto.

Alle ore 20,25 esce il Cons. d'Aloisio.

10) RICHIESTA 30.4.13 DI * (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)

La * ha inviato per conoscenza a questo COA richiesta di restituzione di somme rivolta all'avv. *. In data 8.5.13 è pervenuta dall'avv. * lettera di riscontro. Il Consiglio, nella riunione del 9.5.13 ha rinviato la trattazione nominando relatore il Cons. Torino-Rodriguez.

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Torino-Rodriguez, delibera di richiedere all'Avv. * copia della scrittura del 05.05.2011, citata dal medesimo nella nota del 07.05.2013 inviata per conoscenza al COA, all'uopo, delegando il Cons. Relatore.

Alle ore 20,30 esce il Cons. Scoponi.

11) COMUNICAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: AVVIO PROCESSO TELEMATICO (RELATORE AVV. COCO)

Il Ministero della Giustizia ha trasmesso copia del Decreto di autorizzazione all'attivazione della trasmissione dei documenti informatici, segnalando che, a decorrere dal 3.6.2013, le trasmissioni effettuate da e verso la Corte di Appello di L'Aquila, avranno valore legale. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di inviare la comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa.

12) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)

Il dott. *, iscritto al registro dei praticanti abilitati al patrocinio, chiede di sapere se "il praticante avvocato abilitato al patrocinio" possa, o meno, "patrocinare dinanzi ad Autorità Giudiziarie diverse dal Tribunale in composizione monocratica per reati compresi tra quelli previsti dall'art. 550 c.p.p." nonché se, rappresentando la parte civile costituita nel processo penale, debba osservare limiti di valore del *petitum*.

Sul primo quesito, rileva il C.O.A. che non esistono "reati compresi tra quelli previsti dall'art. 550 c.p.p." che non siano di competenza del giudice monocratico, essendo il procedimento sommario, o della citazione diretta a giudizio, riservato ai reati di competenza del tribunale in composizione monocratica (vero essendo, al contrario, che alcuni reati attribuiti alla competenza del giudice monocratico debbano seguire le forme del giudizio ordinario, transitando per l'udienza preliminare).

Di qui la necessità di intendere il quesito (anche alla luce delle esemplificazioni contenute nell'istanza) come volto a conoscere se la competenza del praticante avvocato sia limitata alla fase dibattimentale (per le attività da svolgersi dinanzi al tribunale in composizione monocratica) ovvero se la stessa sia estesa anche alle fasi antecedenti, per le attività da compiersi dinanzi al P.M. (ed alla P.G. delegata) ovvero dinanzi al G.I.P. (anche per la definizione del giudizio con riti alternativi rispetto a quello ordinario).

In ordine ai limiti di competenza in ambito penale del praticante avvocato, l'art. 8 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, convertito nella legge 22.1.1934 n. 36 (modificato dall'art. 10 della Legge n. 242/1988 e, poi, dall'art. 246 del D. Lgs. 19.2.1998 n. 51 e, da ultimo, dall'art. 7 della L. 479/99), prevedeva che i praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, fossero ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale era compreso l'ordine circondariale che aveva la tenuta del registro suddetto, **limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge n. 254/1997, rientravano nelle competenze del pretore.**

L'art. 41 della Legge 31/12/2012 n. 247 – ancorché non di immediata applicazione - nel disciplinare il contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio del praticante avvocato, espressamente dispone che "nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e **in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore**", così ribadendo il riferimento ai "procedimenti".

L'interpretazione letterale della norma non consente dubbi, dovendosi ritenere che:

con riferimento ai procedimenti relativi ai reati di competenza del giudice di pace, contravvenzionali o che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore, l'abilitazione del praticante avvocato non sconta limiti funzionali, di fase, ovvero di valore, potendo questi esercitare il proprio patrocinio quale difensore della persona sottoposta al procedimento penale nella fase delle indagini preliminari - dinanzi al P.M. o dinanzi alla P.G. delegata - dinanzi al G.I.P. (a seguito dell'adozione di misure cautelari, per la richiesta di riti alternativi a quello ordinario, etc.) e nel dibattimento, nonché quale difensore della costituita parte civile, indipendentemente dal valore dell'azione risarcitoria o restitutoria spiegata nel processo penale.

Il COA dispone altresì la pubblicazione del parere sul sito dell'Ordine e la diffusione a mezzo lettera informativa.

13) RICHIESTA AVV. *: INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO

L'avv. *, iscritto all'Albo di Pescara dal 29.4.2013 per trasferimento dall'Ordine di *, chiede di:

- a) essere inserito negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie civile e penale, essendo già iscritto nell'elenco tenuto dall'Ordine di *;
- b) essere iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, essendo già iscritto nell'elenco tenuto dall'Ordine di *.

Il Consiglio, rilevata l'assenza del Cons. relatore Cappuccilli, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

13 BIS) ELENCO ARBITRI CAMERA ARBITRALE (RELATORE AVV. COCO)

Esaminate le domande di inserimento nell'elenco degli arbitri costituito presso la Camera Arbitrale Forense di Pescara si è provveduto come segue:

- sono state escluse le seguenti domande:

Avv. * – perché iscritto al Foro di Teramo

Avv. * – per mancata indicazione area di inserimento e mancata allegazione elenco procedimenti

Avv. * – per mancata allegazione elenco procedimenti

Avv. * – per mancata allegazione elenco procedimenti

Avv. * – perché non iscritta al patrocinio presso le giurisdizioni superiori

- in relazione alle domande conformi ai requisiti previsti sono stati formati i seguenti elenchi in base ai criteri prefissati:

Area 1

1. Avv. Patrizio Cipriani
2. Avv. Attilio Di Camillo
3. Avv. Giovanni Manieri
4. Avv. Andrea Scoponi
5. Avv. Luigi Antonangeli
6. Avv. Federico Di Giovanni
7. Avv. Roberto De Rosa
8. Avv. Luca La Gorga
9. Avv. Antonella Zuccarini
10. Avv. Simonetta Boccabella

Risultano eccedenti rispetto ai posti disponibili le domande degli Avv. Lea Ciccone, Pierluigi De Nardis e Monica Nuzzo.

Area 2

1. Avv. Maurizio Leone
2. Avv. Pietro Maria Di Giovanni
3. Avv. Claudio De Gregorio
4. Avv. Claudia Centorame

Area 3

1. Avv. Lorenzo Del Federico
2. Avv. Domenico Russi
3. Avv. Anna Chiara Marrollo
4. Avv. Francesco Grilli
5. Avv. Maria Elisa Rubino

Considerato che, per quanto riguarda le aree 2 e 3 sono pervenute domande in numero inferiore ai posti disponibili per l'inserimento in elenco, il Consiglio ha deliberato di fissare un nuovo termine per la presentazione delle domande, limitatamente alle suddette aree 2 e 3, di ulteriori giorni 30 decorrenti dalla comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa. Le domande dovranno essere conformi a tutti i requisiti in precedenza specificati, fatta eccezione per quello relativo all'età minima e massima dell'interessato e per quello relativo all'abilitazione al patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori, previsti dall'art. 12 dello Statuto.

14) AUTORIZZAZIONI L. 53/94

Il Consiglio

- a. prende atto della richiesta dell'Avv. Andreoli Daniela di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Squartecchia in sostituzione del Cons. d'Aloisio, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. d'Aloisio a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Andreoli Daniela;

- b. prende atto della richiesta dell'Avv. Briolini Mario di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre, a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Briolini Mario;
- c. prende atto della richiesta dell'Avv. Renzi Renato di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Coco, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Coco a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Renzi Renato.

15) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. * per * € 400,00

Avv. * per * € 2.385,00

Avv. * per * € 1.870,00

Avv. * per * proc. n. * € 690,00

Avv. * per * proc. n. * € 300,00

Avv. * per * proc. n. * € 864,00

Avv. * per * proc. n. * € 270,00

Avv. * per * proc. n. * € 540,00

Avv. * per * proc. n. * € 270,00

Avv. * per * proc. n. * € 504,00

Avv. * per * proc. n. * € 420,00

il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale.

16) VARIE ED EVENTUALI

Non vi sono varie ed eventuali.

Alle ore 20,40, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE